



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 5 maggio 2016

Prot. n. 1805 OR/ml

Oggetto: decreto legge 29 marzo 2016 n. 42  
“Disposizioni urgenti in materia  
di funzionalità del sistema scolastico  
e della ricerca”. AS. n. 2299.  
**Chiusura degli Albi professionali  
ai diplomati.**

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  
Professionali e Tecnici Agrari  
LORO SEDI  
e-mail

### IN EVIDENZA

Si richiama la nota prot. n. 1731, di oggi, di pari oggetto, **per confermare l'avvenuto ritiro dell'emendamento “1.0.300”**, così come richiesto dallo scrivente Collegio Nazionale, il che rappresenta un importante successo, però non definitivo.

Infatti, la “manina” che aveva ispirato il primo emendamento non si è data per vinta; contemporaneamente al ritiro dell'emendamento “1.0.300” è **stato presentato** (dalla Sen. Elena Ferrara) **un nuovo sub-emendamento**, questo più critico nel merito ma con gli stessi evidenti effetti di quello precedente, che di seguito si riporta:

*1.0.300 testo 2/1*  
**ELENA FERRARA**

*All'emendamento 1.0.300 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328» con le seguenti: «laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio delle professioni di cui al medesimo articolo 55, comma 2.*

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

*1-ter. Ai soggetti di cui all'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, come modificato dall'articolo 1, comma 52, della legge 13 luglio 2015, n. 107, continuano ad applicarsi, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle libere professioni, le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della presente legge.*

*1-quater. Alla legge 28 marzo 1968, n. 434 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 1, comma 1 è sostituito dal seguente: "Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, la laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4";*

*b) all'articolo 31, comma 1, lettera d) le parole: "diploma di perito agrario" sono sostituite dalle seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";*

*c) all'articolo 31, comma 1, la lettera e) è soppressa;*

*d) l'articolo 31, comma 2, è abrogato.*

*1-quinquies. Alla legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici la laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";*

*b) all'articolo 2, comma 1, n. 4, le parole: "diploma di geometra" sono sostituite con le seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";*

*c) l'articolo 2, comma 2, è abrogato;*

*d) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e svolgimento del praticantato" sono soppresse.*

*1-sexies. Alla legge 6 giugno 1986, n. 251, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione la laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e che siano iscritti nell'albo professionale".*

*b) l'articolo 1, comma 2, è abrogato;*

*c) all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: "diploma di agrotecnico" sono sostituite con le seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".«.*

*Conseguentemente ancora, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione delle libere professioni di cui ai commi precedenti nonché i provvedimenti adottati dai rispettivi organi professionali secondo le disposizioni previgenti la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di cui ai commi precedenti, anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».*

sicchè lo scrivente Collegio Nazionale è adesso impegnato a contrastare e fare ritirare anche questo secondo emendamento, pernicioso quanto il primo.

La circostanza per cui la discussione del decreto-legge è stata rinviata a martedì 10 maggio prossimo ci da qualche giorno, sebbene anche festivo, per lavorare ed ottenerne il ritiro.

L'insistenza nella continua proposizione di questi emendamenti denota l'esistenza di una organizzazione stabile e ben strutturata, conoscitrice delle procedure parlamentari e fortemente motivata a disarticolare il sistema di accesso, perlomeno al nostro Albo, indifferente al fatto che con ciò si danneggino gravemente le prospettive occupazionali di migliaia di giovani.

Seguiranno ulteriori comunicazioni sull'esito della vicenda, assicurando in ordine al fatto che l'impegno dello scrivente sarà totale.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)